

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 31207</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si provvisoriale				
<b>Altro:</b> -				
<b>Quantum:</b> -				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Cagliari				
2°Grado: Corte di Appello di Cagliari sentenza in data 31.03.2015 in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione, conferma invece le statuizioni civili a favore della parte civile cui era stata riconosciuta una provvisoriale nella misura di €.10.000,00.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

**Fattispecie**

Infortunio occorso a seguito del crollo del fronte di scavo nell'ambito di attività di escavazione per la costruzione di un parcheggio multipiano
---

**Soggetto leso**

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

**Principio di diritto**

In caso di infortunio sul lavoro per omesso approntamento delle armature di sostegno di uno scavo profondo oltre un metro e mezzo può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno preventivamente non riconducibili, nè verificabili da tecnico specializzato mediante consulenza (cfr. sez.IV 19.12.2014, rv.262704).
---

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili

**Dispositivo:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio, già ammessa la patrocinio a spese dello Stato, che liquida in €2.500,00 oltre ad accessori, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art.110, comma III DPR 115/2002

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**